



Tribunale Ordinario di Lecce
SEZIONE FERIALE

in persona del Giudice monocratico, dott. Antonino Ierimonti,
nel procedimento iscritto al R.G. N. 6292/2022 tra:

EMMEMME94 – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

(Avv.

RICORRENTE

e

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO – S.C.A.R.L.

(Avv. Paolo Federico Fedele)

RESISTENTE

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 30.8.2022;
letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 12.8.2022, con cui la **EMMEMME94 – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** domandava in via d'urgenza che il giudice disponesse la sospensione dell'efficacia del recesso unilaterale esercitato dalla Banca di Credito Cooperativo di Terra di Otranto, filiale di Monteroni di Lecce, dal contratto di conto corrente n. 6-968591, Nag 3150518. La ricorrente deduceva, in particolare, che, pur avendo un saldo attivo, in data 23.6.22 aveva ricevuto, senza giustificato motivo, una formale comunicazione dalla Banca di Credito Cooperativo di Terra D'Otranto – Società Cooperativa, con la quale la stessa aveva esercitato il recesso unilaterale dal contratto di conto corrente alla stessa intestato. La società ricorrente evidenziava, al riguardo, che per effetto di tale decisione, aveva subito gravi conseguenze derivanti dall'impossibilità di utilizzare le proprie sostanze per assolvere alle normali esigenze della vita quotidiana, stante anche il rifiuto da parte di altri istituti di credito rispetto alla proposta di apertura di un nuovo conto corrente. Pertanto, la ricorrente, qualificando il comportamento dell'istituto di credito come contrario al principio di buona fede in senso oggettivo ex artt. 1175 e 1375 c.c. e lamentando l'impossibilità di ricevere ed effettuare pagamenti in ottemperanza alle norme imperative in materia di tracciabilità delle transazioni economiche e al divieto di pagamento in contanti, concludeva chiedendo che fosse apprestata l'invocata tutela d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. con vittoria di spese e competenze del presente procedimento;

letta la comparsa di costituzione e risposta con cui la **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO – S.C.A.R.L.** si costituiva in giudizio deducendo la legittimità del recesso esercitato dall'istituto e l'infondatezza del ricorso cautelare, di cui domandava il rigetto con vittoria di spese processuali;

letto il provvedimento del 12.8.2022 con il quale la Presidente della sezione feriale del Tribunale di Lecce aveva disposto, fino all'udienza di comparizione, la sospensione dell'efficacia del recesso esercitato;

sentite le parti ed esaminata la documentazione prodotta;

ritenuto che l'istanza cautelare non possa trovare accoglimento, atteso che, da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione in atti, pur nei limiti della sommarietà dell'istruttoria imposta dalla presente fase cautelare, non emergono elementi significativi in ordine al *fumus boni iuris* della domanda proposta in via d'urgenza, con particolare riferimento alla illegittimità del recesso così come esercitato dalla Banca convenuta;

ritenuto che nella presente fattispecie trovi applicazione l'art. 1833, co1 c.c. ai sensi del quale se il contratto di conto corrente è a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima, senza necessità di addurre alcuna giustificazione, nel pieno esercizio delle libertà di iniziativa economica;

rilevato, peraltro, che ai sensi dell'art. 5 del contratto di conto corrente oggetto di causa è espressamente prevista la necessità di addurre un giustificato motivo soltanto nell'ipotesi in cui una delle parti intendesse recedere dal contratto senza preavviso;

rilevato, inoltre, che nella presente fattispecie la banca resistente ha esercitato la facoltà di recedere dal contratto con un termine di preavviso di ben sessanta giorni, così da consentire all'odierna ricorrente di usufruire di un lasso di tempo significativo per ricollocare i propri interessi nel mercato bancario;

ritenuto, pertanto, che nella condotta osservata dalla banca resistente non sia configurabile alcun abuso del diritto di recedere dal contratto, né alcuna violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, dovendosi peraltro rilevare come il recesso sia stato esercitato in presenza di un saldo attivo sul conto corrente;

considerato, infine, che, si deve escludere la fondatezza del ricorso cautelare anche sotto il profilo del *periculum in mora*, in ragione dell'assenza di qualsivoglia riscontro probatorio in ordine al rifiuto che la società ricorrente avrebbe ricevuto da parte di altri istituti di credito ad aprire un nuovo conto corrente ad essa intestato e, in definitiva, all'allegata assoluta impossibilità di accedere al mercato dei servizi bancari;

ritenuto, peraltro, che in ragione del rigetto della domanda cautelare le spese di lite debbano seguire il principio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico di parte ricorrente, secondo l'importo liquidato in dispositivo;

visti gli artt. 669 bis s.s., 670 e 700 c.p.c.;

P.T.M.

1) rigetta il ricorso;

2) condanna la EMMEMME94 – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA al pagamento delle spese processuali a favore della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO – S.C.A.R.L. che liquida in € 1.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfetarie nella misura del 15,00%, CPA ed IVA come per legge.

Manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Lecce, 30 agosto 2022

IL GIUDICE

Dott. Antonino Ierimonti